

Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile e garanzie di manutenzione

REVO

DIP – Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: REVO Insurance S.p.A.

Prodotto: REVO Specialty CARXAppalti Privati

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Specialty CARXAppalti Privati" è un'assicurazione che tutela le opere in costruzione dagli eventi dannosi e accidentali e dai danni provocati a terzi nell'ambito dell'attività di costruzione.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione si compone della garanzia principale

- ✓ **Danni alle opere:** ti tutela dai danni materiali e diretti ai beni assicurati posti nel luogo di esecuzione delle opere, determinati da qualunque causa eccetto quanto escluso. Sono previste le partite:

- opere;
- opere/impianti preesistenti;
- spese di demolizione e sgombero.

La **garanzia Danni alle opere** è:

- **sempre operante;**
- prestata nella forma **all risks**, con la quale REVO indennizza tutto ciò che non è espressamente escluso.

Alla garanzia principale si può abbinare, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, la garanzia

- **Responsabilità Civile verso Terzi (opzionale)** che tutela per i danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danni a cose, avvenuti per fatto accidentale durante l'attività di costruzione.

Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare, con il pagamento di un premio aggiuntivo, una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:

Nella garanzia **Danni alle opere**:

- Manutenzione;
- Manutenzione estesa;
- Fenomeni atmosferici;
- Alluvione o inondazione;
- Terremoto;
- Danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
- Atti vandalici e dolosi, furto e rapina;
- Sciopero, sommossa, tumulto popolare;
- Terrorismo e sabotaggio.

Nella garanzia **Responsabilità Civile verso Terzi**:

- Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile incrociata;
- Rimozione, franamento o cedimento di terreno;
- Cavi e condutture sotterranei;
- Vibrazioni.

Le garanzie aggiuntive Manutenzione e Manutenzione estesa della sezione A – Danni alle opere, qualora acquistate, si applicano anche alla sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi.

L'assicurazione è prestata entro il massimale e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Non sono oggetto di copertura i danni ad opere e luoghi di esecuzione diversi da quelli indicati in polizza.**
- ✗ **L'assicurazione non copre perdita o danno causati da una malattia trasmissibile.**
- ✗ **L'assicurazione non copre perdita o danno relativi a Cyber Risk e Data Risk, così come i danni o le perdite riguardanti dati elettronici o il software, inclusi quelli riconducibili all'interruzione di attività.**

✗ **Rischi esclusi dall'assicurazione**

Con riferimento alla **garanzia Danni alle opere**, sono esclusi:

- i costi di modifica o rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
 - i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
 - i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
 - verificatisi in occasione di maremoto, tsunami, eruzioni vulcaniche, bradisismo;
 - le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
 - le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
 - gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
 - le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
 - i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
 - i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere;
 - i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, di trasporto a grande velocità o di trasporto aereo;
 - i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - i danni verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Inoltre, salvo espresso richiamo in polizza delle relative garanzie aggiuntive, REVO esclude i danni:

- verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- causati da errore di progettazione o di calcolo;
- causati da fenomeno atmosferico;
- causati da alluvione o inondazione;
- verificatisi in occasione di terremoto;
- causati da atti vandalici o dolosi, furto e rapina;
- verificatisi in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare;
- causati da atto di terrorismo e sabotaggio organizzato.

✖ Soggetti non considerati terzi

Con riferimento alla **garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, non sono considerati terzi:**

- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono previsti franchigie, scoperti e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione opera per i sinistri che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelta.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la eventuale prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto dei beni assicurati nel cantiere.

L'assicurazione termina alle ore 24:00 del giorno:

- stabilito in polizza;
- stabilito nel contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza;
- in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a) rilascio del Certificato di collaudo;
 - b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione; qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.



Come posso disdire la polizza?

Per il presente contratto non è prevista la facoltà di disdetta.

Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile e garanzie di manutenzione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO

Specialty CARXAppalti Privati

Data di aggiornamento: 01/07/2026

Il presente DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Danni alle opere, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

Manutenzione	copre i danni ai beni assicurati alla partita 1 Opere e i danni a terzi di cui alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (qualora attivata), dovuti a fatti dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.
Manutenzione estesa	copre i danni ai beni assicurati alla partita Opere e i danni a terzi di cui alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi (qualora attivata), dovuti a causa risalente al periodo di costruzione assicurato oppure a fatti dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il periodo di manutenzione Revo non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
Fenomeni atmosferici	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da fenomeni atmosferici. La garanzia è subordinata alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante. Sono comunque esclusi i costi: di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate; di rimozione di detriti da fossi o sottopassi; per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.
Alluvione o inondazione	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da alluvione o inondazione. La garanzia è subordinata alla dimostrazione che: siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante, nonché adeguate misure per garantire il libero deflusso delle acque; si sia provveduto all'eliminazione di fango, sabbia, altri materiali e impedimenti da canali, sgrondi e similari presenti nell'ambito del cantiere. Sono comunque esclusi i costi: di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate; di rimozione di detriti da fossi o sottopassi; per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.
Terremoto	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da terremoto. La garanzia è subordinata alla dimostrazione di aver considerato: nella stesura del progetto, il rischio terremoto nonché, nella esecuzione dei lavori, le relative norme tecniche

	per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
Danni causati da errori di progettazione o di calcolo	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da errori di progettazione o di calcolo. Sono comunque esclusi: i danni alla parte dell'opera affetta da tali errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata; i costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.
Atti vandalici e dolosi, furto e rapina	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici e dolosi, furto, tentato furto e rapina. In caso di furto durante i periodi di chiusura del cantiere o quando in cantiere non siano presenti addetti, l'efficacia della garanzia è subordinata alla condizione che: i materiali siano immagazzinati nel luogo di esecuzione delle opere in baraccamenti (prefabbricati metallici da cantiere e/o container di acciaio), con aperture verso l'esterno difese da robusti serramenti in legno, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni non manovrabili dall'esterno senza chiavi; che l'autore del reato si sia introdotto in tali baraccamenti violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento o per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Sciopero, sommossa, tumulto popolare	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da scioperi, sommosse e tumulti popolari. Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.
Terrorismo e sabotaggio	copre i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di atti di terrorismo e sabotaggio. Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.
<u>L'assicurazione prevede, relativamente alla garanzia Responsabilità civile verso terzi, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.</u>	
Pluralità assicurati - Responsabilità civile incrociata	in caso di più soggetti assicurati, ciascuno di essi è considerato come se avesse stipulato una propria assicurazione. Agli effetti di questa garanzia aggiuntiva si considerano terzi, relativamente a ciascun Assicurato, anche gli altri Assicurati e i loro dipendenti. La somma a carico di Revo non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. Gestione delle controversie - Spese legali. Sono comunque esclusi: perdite o danni a cose assicurate o assicurabili nella Sezione A - Danni alle opere, anche se a causa di una franchigia, uno scoperto o di un limite di indennizzo non si faccia luogo ad alcun risarcimento/ indennizzo; danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere; lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'assicurazione R.C.O..
Rimozione, franamento o cedimento di terreno	copre i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. Non sono comunque risarcibili: i danni a fabbricati ed altre opere di terzi già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del sinistro; i danni causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, salvo in caso di crollo totale o parziale nonché in caso di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera; i maggiori costi per il consolidamento o messa in sicurezza dei fabbricati ed altre opere di terzi non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle opere assicurate.
Cavi e condutture sotterranee	copre i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee di terzi. La garanzia è valida a condizione che prima dell'inizio dei lavori l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Vibrazioni	copre i danni materiali e diretti causati a terzi da vibrazione. Sono comunque esclusi i danni causati entro un raggio di 100 metri dalla fonte delle vibrazioni.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<u>Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni</u> ✗ Con riferimento alla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, sono esclusi: • i danni a macchinari, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere o impianti preesistenti; • i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni; • i danni causati da natanti o aeromobili; • la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; • i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; • i danni derivati da polvere; • i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; • le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; • i danni da furto; • i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; • i danni derivanti da amianto.

	Inoltre, sono esclusi i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di: • atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; • esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi. Infine, salvo espresso richiamo in polizza delle relative garanzie aggiuntive, sono esclusi: • i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere; • i danni a cavi o condutture sotterranee; • i danni dovuti a vibrazioni.
--	--

Ci sono limiti di copertura?

Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad aziende che operano nel settore edile e immobiliare e a persone fisiche che in qualità di costruttore o committente privato necessitano di tutela per i danni accidentali alle opere in costruzione e per i danni provocati a cose e persone nell'ambito dell'attività di costruzione.

Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 22,59%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



REVO Specialty CARXAppalti Privati

Assicurazione per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzie di manutenzione

Condizioni di assicurazione

Edizione 07.2026

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty CARXAppalti Privati è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria OverX, che consente di tutelare le opere in costruzione contro tutti gli eventi dannosi e accidentali e per la responsabilità civile verso terzi durante l'attività di costruzione. La copertura è particolarmente rilevante per le imprese di costruzione che vogliono tutelare l'opera durante l'intero periodo di realizzazione o ristrutturazione da eventi improvvisi ed imprevedibili, che possono compromettere la normale operatività di cantiere e la consegna dell'opera.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano scadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di **REVO Specialty CARXAppalti Privati** è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario.....	4
Norme comuni	6
Sezione A - Copertura Danni alle Opere.....	8
Cosa è assicurato	8
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	10
Come posso personalizzare la copertura	11
Come è prestata l'assicurazione.....	13
Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi.....	15
Cosa è assicurato	15
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura.....	15
Come posso personalizzare la copertura	16
Come è prestata l'assicurazione.....	17
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	18
Norme valide per tutte le coperture	18
Norme relative alla copertura Danni alle opere.....	20
Norme relative alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi	20
Contatti utili	21

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Alluvione / Inondazione:	Allagamento di un territorio causato da straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi d'acqua, o da laghi e bacini, sia naturali sia artificiali, anche se derivanti da eventi atmosferici.
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Appaltatore:	L'esecutore dei lavori oggetto dell' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione:	Il contratto di <i>assicurazione</i> , come definito dall'art. 1882 del Codice Civile, o la garanzia prestata con il contratto.
Atti di Terrorismo:	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Bradismo:	Innalzamento o abbassamento del terreno per fenomeni di vulcanesimo.
Cantiere:	L'unità produttiva organizzata da uno o più <i>Appaltatori</i> appositamente per l'esecuzione di un' <i>opera</i> presso un sito consegnato da un <i>Committente</i> .
Certificato di collaudo:	Il documento attestante l'avvenuto Collaudo finale, ovvero il certificato attestante tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l'agibilità dell' <i>opera</i> secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
Committente:	La o le persone fisiche o giuridiche che commissionano l'esecuzione delle <i>opere</i> assicurate.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A.
Contraente:	Il soggetto indicato in <i>polizza</i> che stipula l' <i>assicurazione</i> e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Contratto d'appalto:	Il contratto d'appalto stipulato tra il <i>Committente</i> e l' <i>Appaltatore</i> .
Fenomeni atmosferici:	Uragano, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d'aria, vento.
Danno liquidabile:	Danno il cui ammontare viene determinato in base alle Condizioni di <i>assicurazione</i> e applicando i limiti di <i>indennizzo</i> , prima dell'applicazione di <i>franchigie</i> e <i>scoperti</i> quando previsti.
Franchigia:	La parte di danno, espressa in cifra fissa o in numero di giorni, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Incendio:	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	L'importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , limiti di <i>indennizzo</i> , al <i>danno liquidabile</i> . Corrisponde alla somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono <i>intermediari</i> , a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Luogo di esecuzione delle opere:	Il <i>cantiere</i> / area circoscritta da apposita recinzione o comunque interdetta al libero ingresso, indicata in <i>polizza</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le <i>opere</i> .
Massimale:	La somma massima indennizzabile / risarcibile dalla <i>Compagnia</i> per ogni <i>sinistro</i> . Quando è specificato in <i>polizza</i> che il <i>massimale</i> è prestato per un <i>periodo di assicurazione</i> , esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la <i>Compagnia</i> è tenuta per tutti i <i>sinistri</i> verificatisi durante lo stesso <i>periodo di assicurazione</i> .
Malattie Trasmissibili:	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, <i>condizione</i> o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Opere:	Le opere da costruire o costruite, oggetto dell'appalto, descritte in <i>polizza</i> .
Opere o Impianti preesistenti:	Opere, impianti e cose che per volume, peso o destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel <i>luogo di esecuzione delle opere</i> nonché manufatti, impianti e cose sui quali e nei quali si eseguono i lavori assicurati.

Partita:	Insieme di beni e spese assicurati con un'unica <i>somma assicurata</i> indicata in <i>polizza</i> .
Periodo di assicurazione:	Il periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> , compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Periodo di costruzione:	Dalle ore 24:00 del giorno stabilito dal <i>contratto</i> d'appalto, e comunque non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto dei beni assicurati nel <i>cantiere</i> alle ore 24:00 del giorno in cui si verifici anche una sola delle seguenti circostanze: a) rilascio del <i>Certificato di collaudo</i>; b) consegna anche provvisoria delle <i>opere</i> al <i>Committente</i> o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; c) uso anche parziale o temporaneo delle <i>opere</i> secondo destinazione.
Periodo manutenzione:	di Il periodo di copertura alle condizioni riportate secondo quanto previsto dalle garanzie "Manutenzione" e o "Manutenzione estesa".
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> per l' <i>assicurazione</i> .
Primo Rischio Assoluto:	Forma di <i>assicurazione</i> in base alla quale l' <i>indennizzo</i> viene corrisposto fino a concorrenza della <i>somma assicurata</i> senza applicazione della <i>Regola proporzionale</i> prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del <i>sinistro</i> il valore complessivo dei beni assicurati.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> , per i danni causati a terzi dall' <i>Assicurato</i> , nei limiti stabiliti dalla <i>polizza</i> .
Rischio:	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
Scoperto:	La parte di danno, espressa in percentuale sul <i>danno liquidabile</i> , che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Sinistro:	L'insieme dei danni causati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Somma assicurata:	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Terremoto:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Valore intero:	Forma di <i>assicurazione</i> che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del <i>sinistro</i> , venga accertato un valore dei beni superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicata la regola proporzionale prevista all'art. 1907 del Codice civile.

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza, durata e scadenza dell'assicurazione



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, qualora il premio sia stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto dei beni assicurati nel cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24:00 del giorno:

- stabilito in polizza;
- stabilito nel contratto d'appalto per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza;
- in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - a) rilascio del Certificato di collaudo;
 - b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione; qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Compagnia, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Art. 1.2 Pagamento e frazionamento del premio

Il premio deve essere pagato presso l'Intermediario al quale è assegnata la presente assicurazione oppure alla Compagnia.

Il premio comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il premio è determinato per il periodo di assicurazione indicato in polizza ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del premio avviene:

- all'atto della stipula dell'assicurazione;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in polizza.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della scadenza di polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze previste all'art. "Decorrenza, durata e scadenza dell'assicurazione".

Art. 1.3 Dichiarazioni relative al rischio

La Compagnia presta la copertura assicurativa in base a quanto dichiarato dal Contraente al momento della stipula dell'assicurazione.



Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la Compagnia potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti non avrebbe assicurato o avrebbe assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).



Quali sono gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio?

Gli elementi rilevanti per la valutazione del rischio sono in particolar modo inerenti alla tipologia di intervento, alle caratteristiche dell'opera da costruire o da ristrutturare, nonché alle caratteristiche dell'ubicazione del cantiere, anche comprese le eventuali variazioni durante il periodo assicurato. Eventuali dichiarazioni non veritiere su tali circostanze di rischio possono costituire un aggravamento con perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 1.4 Variazione del rischio



Se durante la costruzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente deve darne immediata comunicazione scritta alla Compagnia.

Nel caso di aggravamento del rischio, la Compagnia valuta se e a quali condizioni mantenere la copertura. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché legittimare il recesso della Compagnia dall'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro



La *Compagnia* può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di *assicurazione* e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa alla parte di copertura assicurativa non goduta, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 1.7 Ispezione dei beni assicurati

La *Compagnia*, previo accordo con il *Contraente* o con l'*Assicurato*, ha la facoltà di effettuare ispezioni al *cantiere*; l'*Assicurato* è tenuto a prestare la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*.

Art. 1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia*.

Art. 1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.10 Altre assicurazioni



Il *Contraente* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio* coperto dalla presente *assicurazione*, la presente *assicurazione* opera a "secondo *rischio*", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre polizze.

Art. 1.11 Foro competente



In caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*intermediario* cui è assegnata la presente *assicurazione*;
- foro di Milano.

Art. 1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana.

Art. 1.13 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 1.14 Esclusione delle malattie trasmissibili

La polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata da una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni diretti, indiretti o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.

Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:

- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Art. 1.15 Esclusione Cyber risk e Data risk

La polizza non copre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa, relativa a:

a) Cyber Risk:

a.1) i danni o le perdite riguardanti *dati* elettronici o il software, con riferimento a ogni variazione nociva dei *dati* elettronici, del software o dei programmi di computer che siano causati da cancellazione o alterazione della struttura originale dei *dati* elettronici, del software o dei programmi medesimi, comprese le perdite e i *dati* riconducibili all'interruzione di attività causata dai danni stessi;

a.2) i danni o le perdite, anche derivanti da interruzione di attività, riconducibili ad impossibilità di utilizzo, da mancate disponibilità o accessibilità, utilizzo improprio di *dati*, di software o di programmi per computer;

b) Data Risk, ossia i danni, le spese, i costi e le perdite direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione *dati*, supporto di *dati*, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software di proprietà o licenza d'uso di:

b.1) riconoscere in modo corretto qualsiasi data di calendario;

b.2) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza di una non corretta collocazione temporale di una data di calendario;

b.3) acquisire, elaborare, salvare, memorizzare, in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi programma o software che causi perdita di *dati* o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di esse.

L'assicurazione opera invece per i danni materiali e diretti riconducibili a perdite o danni ai *dati* elettronici o a software che siano diretta conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della polizza.

Sezione A - Copertura Danni alle Opere

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti ai beni assicurati - posti nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza - verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", facenti parte delle seguenti partite e nelle relative forme indicate:

- Partita 1: Opere - a valore intero
 - o Partita 1a: opere da realizzare
 - o Partita 1b: opere già realizzate
- Partita 2: Opere o impianti preesistenti - a primo rischio assoluto

nonché le seguenti spese

- Partita 3: spese di demolizione e sgombero - a primo rischio assoluto

Le partite sono attive a condizione che in polizza sia indicata la rispettiva *somma assicurata* e sia stato corrisposto il relativo premio.

L'obbligo della Compagnia consiste esclusivamente nel rimborso, ferma l'applicazione della franchigia, degli scoperti e dei limiti di indennizzo, dei costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate danneggiate, nei limiti dei costi unitari e dei relativi importi già sostenuti al momento del sinistro per la loro costruzione.

La *somma assicurata* per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo dovuto dalla Compagnia per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di assicurazione.

**Cosa si intende per assicurazione a "valore intero"?**

Si intende la forma di assicurazione in base alla quale la *somma assicurata* indicata in polizza copre la totalità del valore dei beni assicurati. Se al momento del sinistro il valore accertato dei beni risulta superiore alla *somma assicurata* viene applicata la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede che, nel caso in cui la *somma assicurata* copra solo

una parte del valore complessivo dei beni assicurati, la *Compagnia* corrisponde l'*indennizzo* in proporzione a tale parte secondo la seguente formula:

$$\text{indennizzo} = (\text{"somma assicurata"} / \text{"valore dei beni assicurati al momento del sinistro"}) \times \text{"ammontare del danno"}.$$

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Danni alle opere prestata a "Valore intero":

- Somma assicurata = € 100.000
- Danno = € 20.000
- Valore totale accertato della partita 1 – Opere al momento del *sinistro* = € 200.000
- Indennizzo = $(€ 20.000 / € 200.000) \times € 100.000 = € 10.000$



Cosa si intende per assicurazione a "Primo Rischio Assoluto"?

Si intende la *forma di assicurazione* in base alla quale l'*indennizzo* viene corrisposto sino alla concorrenza della *somma assicurata* pattuita in *polizza*, senza considerare il reale valore dei beni assicurati e senza applicazione della *regola proporzionale* prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Di seguito un esempio di calcolo dell'*indennizzo* per migliore comprensione:

Garanzia Danni alle opere prestata a "Primo Rischio Assoluto"

- Somma assicurata = € 10.000
- Danno = € 20.000
- Valore totale accertato della partita 1 – Opere al momento del *sinistro* = € 100.000

In questo caso, non è necessario verificare la coerenza del valore totale dei beni rispetto alla somma assicurata. Non viene applicata la *regola proporzionale* e viene liquidata l'intera *somma assicurata* pattuita in *polizza* pari a € 10.000,00 (contro i € 1.000,00 che il cliente avrebbe ricevuto invece in base alla *regola proporzionale*).

Art. 2.2 Opere e impianti preesistenti

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *Opere e impianti preesistenti* presenti nel *luogo di esecuzione delle opere* all'inizio dei lavori, anche di proprietà di terzi, causati dall'attività di costruzione delle *opere* assicurate.

Non sono considerati *Opere e impianti preesistenti* i beni assicurabili alla *partita 1 - opere*, nonché tutti i macchinari, baraccamenti o attrezzature di *cantiere* impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Non sono comunque indennizzabili:

- a) i danni ad *opere e impianti preesistenti* già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del *sinistro*;
- b) i danni causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, salvo in caso di crollo totale o parziale nonché in caso di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità
- c) i maggiori costi per consolidamenti o messa in sicurezza delle *opere e impianti preesistenti* non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle *opere* assicurate;
- d) i maggiori costi, anche a seguito di *sinistro*, per interventi di bonifica o messa in sicurezza conseguenti alla presenza di rifiuti pericolosi o radioattivi, fermo quanto previsto al secondo comma dell'art. "Spese di demolizione e sgombero".

L'*assicurazione* è operante fino alla concorrenza massima della *somma assicurata* alla *partita 2 - opere e impianti preesistenti* e nei limiti dei costi necessari per il ripristino della situazione esistente immediatamente precedente al *sinistro*, con l'applicazione delle *franchigie* e degli *scoperti* indicati in *polizza*.

Art. 2.3 Spese di demolizione e sgombero

A seguito di un *sinistro* indennizzabile, l'*assicurazione* copre il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile, nonché delle spese per lo smaltimento, dei residui delle cose danneggiate assicurate alle *partite 1 e 2*. L'*assicurazione* è operante fino alla concorrenza massima della *somma assicurata* alla *partita 3 - spese di demolizione e sgombero*.

Per lo smaltimento di residui rientranti nella categoria dei rifiuti pericolosi (di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni) e in quella dei rifiuti radioattivi (di cui al D.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni) la *Compagnia* rimborsa le spese con un sottolimito del 10% dell'*indennizzo* relativo alla *partita 3 - spese di demolizione e sgombero*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.4 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'assicurazione:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal *contratto di appalto*, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) verificatisi in occasione di maremoto, tsunami, eruzioni vulcaniche, *bradisismo*;
- e) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- f) le perdite o i danni a schedari, disegni (sia in formato elettronico che cartaceo), materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- g) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.
- j) i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere;
- k) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, di trasporto a grande velocità o di trasporto aereo;
- l) i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- m) i danni verificatisi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Inoltre, salvo espresso richiamo in *polizza* delle relative garanzie aggiuntive, la *Compagnia* non è obbligata ad indennizzare i danni:

- n) verificatisi durante il *periodo di manutenzione*;
- o) causati da errore di progettazione o di calcolo;
- p) causati da *fenomeno atmosferico*;
- q) causati da *alluvione o inondazione*;
- r) verificatisi in occasione di *terremoto*;
- s) causati da atti vandalico o doloso, furto e rapina;
- t) verificatisi in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare;
- u) causati da *atto di terrorismo* e sabotaggio organizzato.

Art. 2.5 Scoperto o franchigia



Per ogni sinistro l'assicurazione opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in *polizza*.



Come opera la franchigia?

La *franchigia* è l'importo di ogni danno che rimane a carico dell'Assicurato. I danni che hanno un importo inferiore alla franchigia rimangono integralmente a carico dell'Assicurato.

Di seguito un esempio di applicazione di franchigia per migliore comprensione:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 20.000
- *Franchigia* = € 1.000
- *Indennizzo* liquidato = € 19.000



Come opera lo scoperto con relativo minimo?

Nel caso di applicazione di uno scoperto sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore tra la percentuale di scoperto sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di scoperto sul danno e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo scoperto sul danno è maggiore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di *polizza* = € 10.000
- *Scoperto* = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello scoperto = 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di scoperto)
- *Indennizzo* liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo scoperto sul danno è minore del relativo minimo:

- Danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- Scoperto = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- Calcolo dello scoperto = $10.000 \times 10\% = € 1.000$ (inferiore al minimo di scoperto)
- Indennizzo liquidato = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura salvo quanto di seguito derogato.

Art. 2.6 Manutenzione

A deroga della lettera n) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" durante il *periodo di manutenzione* sono indennizzabili esclusivamente i danni alle opere assicurate in *partita 1*, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B (qualora attivata), dovuti a fatto dell'assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali.

Art. 2.7 Manutenzione estesa

A deroga della lettera n) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" durante il *periodo di manutenzione* sono indennizzabili esclusivamente i danni alle opere assicurate in *partita 1*, nonché i danni a terzi di cui alla sezione B (qualora attivata), dovuti a causa risalente al *periodo di costruzione* assicurato, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali. Durante il *periodo di manutenzione* la **Compagnia** non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

Art. 2.8 Fenomeni atmosferici

A parziale deroga della lettera p) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da *fenomeni atmosferici*, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.

La garanzia è subordinata alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante.



Sono comunque esclusi i costi:

- a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- c) per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.

Nel caso in cui per l'evento a causa del *sinistro* venga stabilita l'erogazione di fondi per la ricostruzione o sia per legge o per contratto richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, pena la perdita al diritto all'*indennizzo*, l'Assicurato deve:

- 1) attivare tempestivamente le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti fondi o maggiori costi;
- 2) informare la **Compagnia** non appena i fondi o i maggiori costi siano erogati.

Qualora la loro erogazione avvenga successivamente al pagamento dell'*indennizzo* da parte della **Compagnia**, il Contraente si impegna a versare detto importo alla **Compagnia** entro 30 giorni dal momento in cui siano resi disponibili.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'*indennizzo*, quest'ultimo viene ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da un evento o da una serie di eventi verificatisi durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo *danno indennizzabile*.

Art. 2.9 Alluvione o inondazione

A parziale deroga della lettera q) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la **Compagnia** indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da *alluvione* o *inondazione*, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.

La garanzia è subordinata:

- a) alla dimostrazione che siano state implementate adeguate misure di prevenzione e protezione con riferimento ad intensità e durata dei fenomeni verificatisi negli ultimi 10 anni, con l'esclusione del più rilevante, nonché adeguate misure per garantire il libero deflusso delle acque;

- b) si sia provveduto all'eliminazione di fango, sabbia, altri materiali e impedimenti da canali, sgrondi e similari presenti nell'ambito del cantiere.



Sono comunque esclusi i costi:

- c) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- d) di rimozione di detriti da fossi o sottopassi;
- e) per gli impianti necessari allo scarico di acque e per il relativo pompaggio.

Nel caso in cui per l'evento a causa del *sinistro* venga stabilita l'erogazione di fondi per la ricostruzione o sia per legge o per contratto richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, pena la perdita al diritto all'*indennizzo*, l'*Assicurato* deve:

- 1) attivare tempestivamente le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti fondi o maggiori costi;
- 2) informare la *Compagnia* non appena i fondi o i maggiori costi siano erogati.

Qualora la loro erogazione avvenga successivamente al pagamento dell'*indennizzo* da parte della *Compagnia*, il *Contraente* si impegna a versare detto importo alla *Compagnia* entro 30 giorni dal momento in cui siano resi disponibili.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'*indennizzo*, quest'ultimo viene ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da un evento o da una serie di eventi verificatisi durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo *danno indennizzabile*.

Art. 2.10 Terremoto

A parziale deroga della lettera r) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da *terremoto*, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

La garanzia è subordinata alla dimostrazione di aver considerato:

- a) nella stesura del progetto, il rischio terremoto (Norme tecniche per le costruzioni - NTC 2008 - di cui al D.M. 14/01/2008 e successive modifiche e integrazioni) nonché,
- b) nella esecuzione dei lavori, le relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel *luogo di costruzione*.

Nel caso in cui per l'evento a causa del *sinistro* venga stabilita l'erogazione di fondi per la ricostruzione o sia per legge o per contratto richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, pena la perdita al diritto all'*indennizzo*, l'*Assicurato* deve:

- 1) attivare tempestivamente le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti fondi o maggiori costi;
- 2) informare la *Compagnia* non appena i fondi o i maggiori costi siano erogati.

Qualora la loro erogazione avvenga successivamente al pagamento dell'*indennizzo* da parte della *Compagnia*, il *Contraente* si impegna a versare detto importo alla *Compagnia* entro 30 giorni dal momento in cui siano resi disponibili.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'*indennizzo*, quest'ultimo viene ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

Per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da un evento o da una serie di eventi verificatisi durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo *danno indennizzabile*.

Art. 2.11 Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

A parziale deroga della lettera o) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati da errori di progettazione o di calcolo, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

Sono comunque esclusi

- a) i danni alla parte dell'*opera* affetta da tali errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'*opera* già eseguita, anche se non danneggiata;
- b) i costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'*opera* ancora da realizzare.

Art. 2.12 Atti vandalici e dolosi, furto e rapina

A parziale deroga della lettera s) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in conseguenza di atti vandalici e dolosi, furto, tentato furto e rapina, manifestatisi durante il *periodo di costruzione delle opere*.

In caso di furto durante i periodi di chiusura del *cantiere* o quando in *cantiere* non siano presenti addetti, l'*efficacia dell'assicurazione* è subordinata alla condizione, essenziale ai fini dell'*operatività della garanzia*, che:

- a) i materiali siano immagazzinati nel *luogo di esecuzione delle opere* in baraccamenti (prefabbricati metallici da cantiere e/o container di acciaio), con aperture verso l'esterno difese da robusti serramenti in legno, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni non manovrabili dall'esterno senza chiavi;
- b) che l'autore del reato si sia introdotto in tali baraccamenti:
 - b.1) violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
 - b.2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Durante i periodi di chiusura del *cantiere* o quando in *cantiere* non siano presenti addetti le chiavi non possono essere conservate in *cantiere*.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

Art. 2.13 Sciopero, sommossa, tumulto popolare

A parziale deroga della lettera t) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.



Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso:

- rimborsa la quota di *premio* della garanzia al netto delle imposte relativa al periodo di copertura pagato e non goduto, da conteggiarsi forfettariamente, in pro rata, sulla base del 1% del *premio* della presente Copertura;
- è riconosciuta all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto, mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* imponibile di *polizza* relativa al periodo pagato e non goduto.

Qualora l'*Assicurato* eserciti il diritto di recesso:

- la presente garanzia è operante sino alla scadenza della *polizza*;
- in tal caso la *Compagnia* provvede all'adeguamento di *premio* alla prima scadenza contrattuale dalla spedizione della relativa comunicazione.

Art. 2.14 Terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga della lettera u) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" la *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti cagionati ai beni assicurati in occasione di *atti di terrorismo* e sabotaggio, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.



Sono comunque esclusi i danni da furto e rapina.

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di Polizia.

La *Compagnia* e l'*Assicurato* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

Qualora la *Compagnia* eserciti il diritto di recesso:

- rimborsa la quota di *premio* della garanzia al netto delle imposte relativa al periodo di copertura pagato e non goduto, da conteggiarsi forfettariamente, in pro rata, sulla base del 1% del *premio* della presente Copertura;
- è riconosciuta all'*Assicurato* la facoltà di recedere dall'intero contratto, mediante comunicazione tramite lettera raccomandata A/R o PEC, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la *Compagnia* rimborsa la parte di *premio* imponibile di *polizza* relativa al periodo pagato e non goduto.

Qualora l'*Assicurato* eserciti il diritto di recesso:

- la presente garanzia è operante sino alla scadenza della *polizza*;
- in tal caso la *Compagnia* provvede all'adeguamento di *premio* alla prima scadenza contrattuale dalla spedizione della relativa comunicazione.

Come è prestata l'assicurazione

Condizioni valide per tutte le opere

Art. 2.15 Validità temporale

L'*assicurazione* è prestata per i danni causati da eventi verificatisi durante il *periodo di assicurazione*.

Pertanto l'*assicurazione* non opera per i danni verificatisi al di fuori del *periodo di assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante tale periodo, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel *periodo di assicurazione*.

Art. 2.16 Cessazione, interruzione o sospensione delle attività di cantiere



In caso di cessazione delle attività di costruzione oppure di interruzione o sospensione della stessa di durata superiore a 15 giorni consecutivi, la *polizza* perde di efficacia:

- In caso di cessazione, al momento stesso;
 - In caso di interruzione o sospensione, decorso il predetto periodo;
- fermo restando il diritto della *Compagnia* ai premi dovuti.

Resta fermo l'obbligo del *Contraente* a darne immediatamente comunicazione alla *Compagnia*, pena la decadenza dal diritto all'*indennizzo*. In ogni caso la *Compagnia* si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'*interruzione* o *sospensione*, l'*Assicurato* si impegna a garantire la *vigilanza del cantiere* e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo; pena la decadenza dal diritto all'*indennizzo*.

Art. 2.17 Somma assicurata – Modalità di aggiornamento e regolazione del premio

La *somma assicurata* alla *partita 1* di *polizza* deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi relativi a:

- lavori a corpo;
- lavori a misura;
- prestazioni a consuntivo;

- lavori in economia;
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto, la *somma assicurata* iniziale deve essere pari:

- in caso di esistenza di *contratto di appalto*, al prezzo contrattuale delle *opere* più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal *Committente*, aggiornati al momento della decorrenza della *polizza*;
- in caso di assenza di *contratto di appalto*, all'importo pari al prezzo stimato che l'*opera* avrà al termine dei lavori.

Il *Contraente* è successivamente tenuto ad aggiornare la *somma assicurata* considerando:

- a) in caso di esistenza di *contratto di appalto*, gli importi pagati all'*Appaltatore* per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di *contratto di appalto*, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'*opera* assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della *somma assicurata* devono essere comunicati alla *Compagnia* entro i 90 giorni successivi ad ogni 365 giorni a partire dalla data di decorrenza della *polizza* ed entro 90 giorni dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti viene calcolato il *premio* applicando agli stessi il tasso di *polizza* più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di *rischio* o di proroghe di copertura. La *Compagnia* emette i relativi atti di variazione per la regolazione del *premio*, che devono essere perfezionati dal *Contraente* entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del *premio* alla *Compagnia*.

Art. 2.18 Residui bellici

La *Compagnia* indennizza i danni materiali e diretti alle *opere* assicurate alla *partita* 1 causati da residui bellici, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle *opere*.

L'operatività della garanzia è subordinata al preventivo completamento positivo, con relativa certificazione, delle operazioni di sminamento e bonifica delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle *opere* assicurate, laddove tali operazioni risultino necessarie dalla valutazione dei rischi ordigno così come previsto dalla legge 177/2012.

Restano esclusi i danni a mezzi o attrezzature utilizzati per le suddette operazioni di sminamento e bonifica ed avvenuti nel corso delle operazioni medesime.

Condizioni specifiche per tipologia di opera assicurata

Art. 2.19 Beni di valore artistico o storico

La *Compagnia* prende atto che qualora i lavori assicurati e oggetto d'*appalto* interessino beni di rilevante valore artistico o storico, in caso di *sinistro* indennizzabile che colpisca i suddetti beni, il relativo *indennizzo* viene calcolato in base ai soli costi necessari per il loro ripristino con l'utilizzo di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Resta inteso che qualora l'*Assicurato* dimostri che i costi necessari per il riutilizzo parziale del materiale dei beni colpiti da *sinistro* non comporta aumento dell'*indennizzo* rispetto a quanto si sarebbe ottenuto operando come al precedente capoverso, la *Compagnia* ne approva in via preventiva i relativi lavori.

Art. 2.20 Oneri fissi

Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.

L'esclusione non è operante se, a seguito dell'autorizzazione della *Compagnia* per la riparazione del danno, il ritardato impiego o l'inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione delle *opere*.

Art. 2.21 Scavo aperto

La *Compagnia* indennizza i costi sostenuti per il ripristino della trincea aperta a seguito di frana, crollo o riempimento dello scavo, fino alla lunghezza massima per cantiere indicata in *polizza*, misurata a partire dal fronte di avanzamento dello scavo.

Sono comunque esclusi i costi sostenuti per il pompaggio di acqua e i danni in conseguenza del mancato pompaggio di tale acqua.

Art. 2.22 Costruzioni in legno

Nel caso di *opere* con struttura realizzata anche parzialmente in legno, per i danni da incendio il limite di *indennizzo* è pari alla percentuale della *somma assicurata* in *partita* 1 - *Opere* stabilita in *polizza*.

Art. 2.23 Opere parzialmente già realizzate

Il *Contraente* dichiara che al momento dell'attivazione della *polizza*:

- a) quanto assicurato alla *partita* 1a della Sezione A si riferisce ad *opere* non ancora realizzate;
- b) quanto assicurato alla *partita* 1b della Sezione A si riferisce ad *opere* già realizzate.

Il Contraente dichiara inoltre che durante le attività di costruzione delle opere di cui alla *partita 1b* non si sono verificati sinistri e che al momento dell'attivazione della polizza non è a conoscenza di cause, fatti o situazioni che possano causare sinistri con origine dalle opere assicurate alla *partita 1b* coinvolgendo le opere assicurate alla *partita 1a*.

Ferma la validità delle garanzie previste in polizza per le opere assicurate in *partita 1a*, sono comunque esclusi i danni alle opere assicurate in *partita 1b* aventi causa prima riferibile al periodo non assicurato.

Art. 2.24 Esclusione danni da bagnamento

Durante le fasi di demolizione e rifacimento di coperture, incluse le impermeabilizzazioni, e fino al completamento delle stesse, sono esclusi i danni da bagnamento causati da *fenomeni atmosferici*.

Art. 2.25 Opere ed impianti preesistenti – Interventi strutturali

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla *partita 2* causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti solo nei casi di crollo totale o parziale oppure nei casi di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

Art. 2.26 Costruzione di pali, palancole, diaframmi



La Compagnia non indennizza le spese:

- a) sostenute per rimpiazzare o rettificare pali o muri di contenimento:
 - che vengono scoperti essere mal posizionati o disallineati o compressi durante la loro costruzione;
 - che sono stati persi od abbandonati o danneggiati durante la battitura od estrazione;
 - che vengono scoperti essere ostruiti da attrezzature o casing per la palificazione;
- b) sostenute per rettificare palancole metalliche disinnestate o disconnesse;
- c) sostenute per rettificare perdite o infiltrazioni di materiale di ogni tipo;
- d) sostenute per riempire cavità o per rimpiazzare la bentonite persa;
- e) dovute al fatto che elementi di fondazioni o di palificazione non abbiano superato il test di carico oppure che non abbiano raggiunto i valori progettuali di carico;
- f) sostenute per ripristinare profili o sagome.

Art. 2.27 Posatura di tubazioni o condutture



La Compagnia non indennizza i danni alle tubazioni o condutture nel caso in cui:

- a) le loro estremità aperte non siano chiuse ermeticamente al termine di ogni giornata lavorativa;
- b) nel caso di loro posizionamento in trincea non siano almeno parzialmente interrati con modalità adatte ad impedirne il sollevamento per galleggiamento.

Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti del *massimale convenuto per la sezione B*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della *franchigia* o dello *scoperto* indicato in polizza – per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere e verificatosi nel corso del *periodo di assicurazione*.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.2 Soggetti non considerati terzi



Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- d) i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendente alla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 3.3 Rischi esclusi dall'assicurazione



Sono esclusi dall'*assicurazione*:

- a) i danni a macchinari, baraccamenti ed attrezzature di *cantiere* e quelli a cose o animali che l'*Appaltatore*, il *Committente*, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle *opere o impianti preesistenti*;
- b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle *opere sul luogo di esecuzione delle opere*, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni;
- c) i danni causati da natanti o aeromobili;
- d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- e) i danni derivati dalla costruzione di *opere* in violazione di diritti altrui;
- f) i danni derivati da polvere;
- g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- j) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- k) i danni derivanti da amianto.

Inoltre, sono esclusi dall'*assicurazione* i danni conseguenti a o verificatisi in occasione di:

- l) atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- m) esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcuna relazione con i suddetti eventi.

Infine, salvo espresso richiamo in polizza delle relative garanzie aggiuntive, sono esclusi:

- n) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- o) i danni a cavi o condutture sotterranee;
- p) i danni dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in *polizza* della relativa Garanzia Aggiuntiva, è assicurabile la Responsabilità Civile incrociata.

Art. 3.4 Scoperto o Franchigia



L'*assicurazione* opera con l'applicazione dello *scoperto* o della *franchigia* per ogni *sinistro* indicata in *polizza*.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza

L'*assicurazione* è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei limiti indicati in *polizza*.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente copertura salvo quanto di seguito derogato.

Le garanzie aggiuntive Manutenzione e Manutenzione estesa della sezione A – Danni alle opere, qualora acquistate, si applicano anche alla sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi.

Art. 3.5 Pluralità di assicurati – Responsabilità Civile incrociata

Qualora con la denominazione di *Assicurato* siano designati in *polizza* più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata *assicurazione*, fermo restando che la somma a carico della *Compagnia* non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei *massimali* stabiliti in *polizza* nonché quanto disposto all'art. Gestione delle controversie – Spese legali.

Agli effetti di questa garanzia aggiuntiva, anche in deroga alla lettera c) all'art. Soggetti non considerati terzi, gli *Assicurati* di cui al comma precedente, inclusi i loro dipendenti, sono considerati terzi tra loro, ferme comunque le esclusioni di cui all'Art. Rischi esclusi dall'assicurazione della sezione B.



In ogni caso con la presente garanzia aggiuntiva la *Compagnia* non risarcisce l'*Assicurato* nei seguenti casi:

- a) perdite o danni a cose assicurate o assicurabili nella Sezione A – Danni alle opere, anche se a causa di una *franchigia*, uno *scoperto* o di un limite di *indennizzo* non si faccia luogo ad alcun *risarcimento/ indennizzo*;
- b) danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di *cantiere*;
- c) lesioni mortali e non mortali o malattie di impiegati e lavoratori che sono assicurati o avrebbero potuto esserlo con un'assicurazione R.C.O.

Art. 3.6 Rimozione, franamento o cedimento di terreno

A deroga del comma n) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.

Non sono comunque risarcibili:

- a) i danni a fabbricati ed altre opere di terzi già destinate alla demolizione o già interessate da ordine di sgombero precedentemente al verificarsi del *sinistro*;
- b) i danni causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, salvo in caso di crollo totale o parziale nonché in caso di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'*opera*;
- c) i maggiori costi per il consolidamento o messa in sicurezza dei fabbricati ed altre opere di terzi non direttamente causati da fatto accidentale nella realizzazione delle *opere* assicurate.

Art. 3.7 Cavi e condutture sotterranee

A deroga del comma o) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione nei limiti dei *massimali* stabiliti in *polizza* alla Sezione B, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee di terzi, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.

La garanzia è valida a condizione che prima dell'inizio dei lavori l'*Assicurato* abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Art. 3.8 Vibrazioni

A deroga del comma p) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* risarcisce i danni materiali e diretti causati a terzi da vibrazione, manifestatisi durante il *periodo di costruzione* delle opere.

Sono comunque esclusi i danni causati entro un raggio di 100 metri dalla fonte delle vibrazioni.

Come è prestata l'assicurazione

Condizioni valide per tutte le opere

Art. 3.9 Massimale

L'*assicurazione* è prestata a *Primo Rischio Assoluto*, pertanto il *massimale* deve corrispondere al danno che il *Contraente* o l'*Assicurato* ritiene di poter subire in caso di *sinistro*.

Art. 3.10 Validità temporale

L'*assicurazione* è prestata per i danni causati da eventi verificatisi all'interno del *periodo di assicurazione*.

Pertanto l'*assicurazione* non opera per i danni verificatisi al di fuori del *periodo di assicurazione*, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante tale periodo, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel *periodo di assicurazione*.

Condizioni specifiche per alcune tipologie di rischio

Art. 3.11 Limitazioni in caso di altre assicurazioni RC

La copertura assicurativa della Sezione B viene prestata a secondo rischio in eccedenza a *polizze* di Responsabilità Civile verso Terzi con garanzie analoghe a quelle previste dalla *polizza* e con *massimale* per *sinistro* pari a minimo Euro 250.000,00.

In caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale di tali polizze RCT, anche per non pagamento del premio, rimane a carico dell'Assicurato a franchigia indicata in polizza.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri



Di seguito sono riportate per tutte le Coperture delle presenti Condizioni di assicurazione:

- le indicazioni utili per la denuncia di sinistro;
- gli obblighi in caso sinistro;
- le norme che regolano la liquidazione dei sinistri per tutte le Coperture.

Norme valide per tutte le coperture

Art. 4.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solamente dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

Laddove il contratto sia stipulato ai sensi dell'art. 1891 del Codice Civile nella forma del contratto per conto di chi spetta, i diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l'espresso consenso dell'Assicurato medesimo. Di contro, l'accertamento e la liquidazione dei danni effettuati dal Contraente sono in tal caso vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 4.2 Esagerazione dolosa del danno



L'Assicurato o il Contraente deve astenersi da:

- a) esagerare dolosamente l'ammontare del danno;
- b) dichiarare distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro;
- c) occultare, sottrarre o manomettere beni assicurati salvati o non sottratti;
- d) adoperare a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- e) alterare le tracce e i residui del sinistro o facilitarne il progresso.

L'inosservanza di tali obblighi da parte del Contraente o dell'Assicurato comporta la perdita totale del diritto all'indennizzo.

Art. 4.3 Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'eventuale Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 4.4 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne immediato avviso all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia;
- c) in caso di furto o di rapina oppure di sinistro presumibilmente doloso, fare una denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 5 giorni successivi all'avviso di sinistro, precisando il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) in caso di sinistro relativo alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi, informare immediatamente la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa; la Compagnia ha facoltà di assumere la gestione della lite e la difesa dell'Assicurato;
- e) in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile;



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- f) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Compagnia, le tracce ed i residui del sinistro necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione

possono essere subito iniziati dopo l'avviso di cui alla lettera b), ma lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale ripristino). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie;

- g) mettere a disposizione del perito incaricato o della Compagnia i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi;
- h) in caso di sinistro relativo alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi, astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 4.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1) direttamente dalla Compagnia, con il Contraente, o da persone da questi incaricate; oppure, su richiesta di una delle parti;

2) fra due periti nominati, uno dal Contraente e uno dalla Compagnia, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su istanza di una sola delle Parti, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 4.6 Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, valutando se al momento del sinistro esistevano circostanze di aggravamento del rischio non comunicate;
- 3) appurare che il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo Obblighi in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e il valore dei beni assicurati, che avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti all'art. Determinazione del danno;
- 5) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per valore a nuovo.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 2) del precedente art. "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Le operazioni peritali per i necessari accertamenti devono in ogni caso essere condotte in modo da costituire il minor intralcio possibile allo svolgimento dell'attività assicurata.

Art. 4.7 Assicurazione parziale – regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata per la regolazione del premio come previsto dall'art. "Somma assicurata – Modalità di aggiornamento e regolazione del premio", se al momento del sinistro la somma assicurata in partita 1 – Opere copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Compagnia indennizza / risarcisce i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 4.8 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo/risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento viene effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" per quanto riferibile ai danni causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 4.9 Riduzione delle somme assicurate

In caso di *sinistro*, le somme assicurate e i limiti di *indennizzo* interessati dal *sinistro* stesso si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del *periodo di assicurazione*, di un importo pari a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di *premio*.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle *somme assicurate*, dei *massimali* e dei limiti di *indennizzo*; è facoltà della *Compagnia* concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non s'intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*.

Art. 4.10 Onere della prova

In tutti i casi in cui la *Compagnia* rileva la non indennizzabilità o la non risarcibilità di un *danno* in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei *rischi* assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di *polizza* è a carico dell'*Assicurato* che intenda far valere un diritto all'*indennizzo* o al *risarcimento*.

Norme relative alla copertura Danni alle opere

Art. 4.11 Limite massimo di indennizzo

La *Compagnia* non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata alle singole partite, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

Art. 4.12 Interventi provvisori e modifiche non relativi a operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della *Compagnia* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

Norme relative alla copertura Responsabilità Civile verso Terzi

Art. 4.13 Gestione delle controversie – spese legali

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite tra *Compagnia* ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla *Compagnia* fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La *Compagnia* non riconosce spese da essa non autorizzate.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

Art. 4.14 Limite massimo di risarcimento

Per ciascun *sinistro*, la *Compagnia* non è tenuta a pagare una somma maggiore del *massimale* assicurato, salvo i casi previsti dall'art. 1917 del Codice Civile.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesarea 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
Email: servizio.clienti@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
email: gestionisinistire@revoinsurance.com
PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

In caso di sinistri relativi ad eventi naturali o atmosferici estremi, l'Assicurato può contattare: sinistri.natcat@revoinsurance.com.



Per evento naturale o atmosferico estremo si intende un evento che interessa una specifica area territoriale, coinvolge una pluralità di soggetti, ed è caratterizzato da intensità o portata eccezionali rispetto alla normale esposizione del territorio, tali da poter generare danni rilevanti a persone o beni. A titolo esemplificativo, possono rientrare in tale ambito terremoti, alluvioni, frane, eventi meteorologici intensi, bombe d'acqua e trombe d'aria, ferma restando la verifica delle condizioni, garanzie, esclusioni, limiti, franchigie e scoperti previsti dalle singole polizze.